



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA

-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-

In persona della dott.ssa Claudia Venturini, ha emesso la seguente

ORDINANZA

A scioglimento della riserva assunta in data odierna nel ricorso ex art. 7. L. 3/2017 proposto da DI VIETRI MANUELA;

letto il ricorso ed esaminata la documentazione ad esso allegata;

premesso che con decreto del g.d. emesso in data 26.3.2019 la ricorrente veniva invitati ad integrare la documentazione da allegare al piano;

premesso, altresì, che con successivo decreto del 13.5.2019, a seguito della produzione della documentazione richiesta, è stata fissata l'udienza ex art. 12-bis l.3/2012 per l'audizione delle parti;

dato atto che nel corso della predetta udienza: a) il difensore di parte ricorrente ha insistito nell'omologa del piano; b) il creditore ipotecario Do Bank s.p.a. ha contestato l'ammissibilità del piano, atteso che il proprio credito potrebbe essere meglio soddisfatto con la liquidazione del bene oggetto della procedura esecutiva intentata dall'istituto di credito medesimo ; c) sul punto, parte ricorrente ha evidenziato come il valore della quota di nuda proprietà di cui è titolare la Di Vietri corrisponde



sostanzialmente alla somma che nel piano viene offerta in pagamento alla Do Bank, e si è altresì dichiarata disponibile ad anticipare il relativo termine di pagamento; d) è stato dunque disposto un differimento all'udienza del 10.7.2019 anche per consentire al predetto creditore di rivedere la propria posizione ostativa;

dato atto che all'odierna udienza: a) la Do Bank ha riproposto le osservazioni critiche circa la convenienza del piano in esame, sottolineando come i beni oggetto della procedura esecutiva su citata sono stati pignorati per l'intero, essendo l'obbligazione in capo alla Di Vietri di natura solidale; b) gli altri creditori, seppur regolarmente avvisati dell'udienza, non sono intervenuti né hanno presentato osservazioni, né hanno presenziato altri soggetti interessati; c) parte ricorrente e l'o.c.c. si sono riportati ai propri scritti chiedendo l'omologa del piano;

preso atto che il piano il piano di cui si chiede l'omologazione prevede essenzialmente l'apporto di finanza esterna, nello specifico da parte del sig. Federico Pietro quale garante della sig.ra Di Vietri, in quanto non realizzabile mediante l'utilizzo dei soli redditi della debitrice e che, inoltre, presuppone sia la moratoria di un anno che la falcidia per il pagamento del creditore privilegiato Capital Mortgage in ossequio alle prescrizioni dell'art. 8, u.co. 1.3/2012;

rilevato che, nello specifico, si prevede il pagamento in un'unica soluzione della somma di € 38.087,86, di cui: 27.192,15 in favore del creditore ipotecario; € 92,56 per il pagamento del credito chirografario di titolarità di Agenzia delle Entrate (quindi decurtato del 75%); € 8.053,15 ed € 2.750,00, rispettivamente, per la soddisfazione integrale del debito sussistente nei confronti dell'o.c.c. e del difensore della ricorrente, e dunque delle spese di procedura;



ritenuto, quanto alla meritevolezza della ricorrente, qualificabile come consumatore ex art. 6, comma 2, lett. b) l.3./2012, che è possibile escludere, in ossequio all'art. 12-bis, comma 3, della predetta normativa, ed alla *ratio* "salva-suicidi" che la governa- che la Di Vietri abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente causato il sovraindebitamento; ed infatti nel corso dell'anno 2006 la ricorrente, all'epoca studentessa appena ventenne, ha stipulato unitamente ai propri genitori un contratto di finanziamento per l'acquisto di un immobile, le cui rate mensili sono state onorate esclusivamente dai sigg. Di Vietri sino al momento in cui si è verificata la perdita del lavoro; non avendo la Di Vietri ad oggi ancora trovato un'occupazione, ella si è di fatto trovata nell'impossibilità di pagare le rate del mutuo; circostanze, queste, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto con la Capital Mortgage;

rilevato che, nonostante le contestazioni avanzate dal creditore ipotecario, in forza del comma 4 dell'art. 12-bis l.3./2012 debba ritenersi che il credito vantato da quest'ultimo nei confronti della ricorrente possa senz'altro ritenersi soddisfatto all'esito dell'omologa in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria; ciò in quanto la somma offerta in pagamento dalla Di Vietri è pressochè uguale al valore attuale della quota di nuda proprietà sull'immobile su cui grava l'ipoteca ed oggetto di pignoramento nella procedura esecutiva n. n. R.G. Es. 131/17 pendente innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, per come risultante dai tentativi di vendita ivi infruttuosamente esperiti;

considerato, peraltro, che la proposta implica la soddisfazione entro dodici mesi ed in un'unica soluzione dei debiti sussistenti in capo alla Di Vietri per il tramite della finanza esterna fornita dal sig. Federico Pietro;



constatata la fattibilità, in via generale, del presente piano, come anche attestata dall' O.C.C. nella propria relazione;

P. Q. M.

visti gli artt. 6, 7, 12-bis, 12-ter, 13, 14 e 14-bis l. 27 gennaio 2012 n. 3, così come modificata dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221;

OMOLOGA

il piano proposto da DI VIETRI MANUELA;

CONFERMA

Il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Reggio Calabria al n. R.G. 131/2017 adottato il 26.3.2019;

DISPONE

- Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonché di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente;
- Il divieto per la debitrice di sottoscrivere strumenti creditizi o finanziari di pagamento e di fare accesso al mercato creditizio per tutta la durata del piano;
- Che la debitrice provveda al pagamento in favore dei creditori nella misura e con le modalità indicate del piano omologato

ATTRIBUISCE

- all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte dei debitori ai sensi all'art. 13 l.3/2012;



ORDINA

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato -per estratto- sul sito internet www.ilcaso.it .

Così deciso in Reggio Calabria il 10 luglio 2019.

Si comunichi a cura della cancelleria

Il Giudice delegato

Dott.ssa Claudia Venturini

